

**"INDIVIDUAZIONE AREE DI SOSTA E
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA DISCIPLINA
DELLE AREE DI SOSTA LIBERA, CON DISCO
ORARIO E A PAGAMENTO SU STRADA"**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 24 del 26/04/2023

**"INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SOSTA E REGOLAMENTO PER,
L'UTILIZZO E LA DISCIPLINA DELLE AREE DI SOSTA LIBERA, CON
DISCO ORARIO E A PAGAMENTO SU STRADA**

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. AMBITO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi su strada liberi, con disco orario e soggetti al pagamento di una tariffa oraria, non custoditi, individuati dal Comune di Corbara sul proprio territorio.

TITOLO 2 - SOSTA SU STRADA

Art. 2. REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA SOSTA

1. I parcheggi disciplinati dal presente Regolamento sono costituiti dalle aree del territorio comunale destinate a sosta libera, con disco orario o soggette al pagamento di tariffe di cui ai punti successivi.
2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta secondo le prescrizioni dell'art. 7, c. 1, lett. f), c. 8 e c. 9 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm ed ii..
3. Il seguente Regolamento fornisce le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dei provvedimenti stessi.
4. Gli orari, i periodi e le tariffe (specificati nei punti successivi) devono essere esposti al pubblico sulla segnaletica verticale e sui parcometri in base alle aree individuate ed alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ed ii.).

Art. 3. TITOLI E ORARI DELLA SOSTA

1. La sosta nei parcheggi disciplinati dal presente Regolamento, consentita esclusivamente ai veicoli indicati al successivo art. 12, è subordinata, a titolo esaustivo, al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:
 - a seguito di pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri muniti di sistema per il controllo del numero di tagliandi emessi;
 - a seguito di rilascio e pagamento di abbonamento mensile o annuale;
 - modalità tecnologiche di pagamento (app di pagamento soste tipo EasyPark, Telepass Pay ecc.);
 - a seguito di esenzione, nei casi previsti dalla legge e dal successivo art. 17 del presente Regolamento.
2. Il pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri deve avvenire nell'immediatezza della sosta. Non è prevista alcuna tolleranza di tempo se non quella strettamente necessaria all'acquisizione o predisposizione del titolo di cui al primo punto elenco del precedente comma 1.
3. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu e dalla apposita segnaletica verticale.
4. Gli abbonamenti mensili e annuali non danno diritto alla riserva del posto e consentono la sosta nelle aree disciplinabili a pagamento secondo le modalità e gli orari stabiliti per il loro rilascio.
5. La sosta nelle aree a pagamento non è oggetto di dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia e dell'art. 7 lett. f) del Codice della Strada e ss. mm. ii..
6. Le zone di parcheggio a pagamento sono individuate dall'apposita segnaletica verticale in ottemperanza al Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo e anche da apposita segnaletica orizzontale, convenzionalmente di colore blu.
7. La sosta a pagamento su strada è attiva dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00 di tutti i giorni **eccetto** la domenica e i festivi, dal 01/10 al 31/05 e dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00 di tutti i giorni **compresa** la domenica e i festivi dal 01/06 al 30/09 di ogni anno.

Art. 4. DEFINIZIONE DELLE ZONE

1. Il territorio Comunale è suddiviso in *zone di sosta* al fine di differenziare le aree, suddivise in aree libere, aree con disco orario disciplinate dall'art.147 del Codice della Strada, e aree a pagamento, in funzione della vicinanza al centro cittadino o ad attrattori di particolare interesse con funzione pubblica.
2. Obiettivo della differenziazione è quello di disincentivare, nelle zone prossime al centro cittadino o ai principali attrattori con funzione pubblica, la sosta prolungata a vantaggio della sosta veloce.
3. La seguente Proposta di Regolamento individua 8 *zone di sosta* all'interno del territorio comunale e che, nello specifico, comprendono le seguenti strade:

ZONA	DENOMINAZIONE
1	Piazza Diaz, via Antonio De Vito (area retrostante edificio ex Municipio)
2	Via G. Niglio
3	Piazza Papa Giovanni Paolo II, via Ettore Padovano
4	Via Giovanni Cavaliere
5	Quartiere "Sala"
6	Via Acquapendente
7	Via XXIV Maggio
8	Via Luigi Novi, Via Antonio De Vito
9	Via Casamola (zona cimitero)

4. All'interno del territorio comunale, nelle aree individuate quali aree di sosta con apposizione di disco orario, non oggetto di pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice della Strada e per le quali la sosta stessa è limitata ad un tempo determinato, ai sensi dell'art.157, comma 6 del Codice della Strada, sussiste l'obbligo da parte dell'utente della strada, di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
L'omessa esposizione dell'orario di inizio sosta o della stessa oltre l'orario consentito, sarà oggetto di sanzione amministrativa così come stabilita da C.D.S.

Art. 5. PAGAMENTO DELLA SOSTA CON PARCOMETRI

1. Il titolo di pagamento dà diritto a sostare fino all'orario di scadenza riportato nello stesso.
2. Dopo l'emissione (con indicazione di data, ora e minuti di arrivo), è consentito spostarsi all'interno della stessa **zona di sosta**, ove si può ulteriormente sostare per il tempo residuo.
3. Il titolo emesso non è cedibile e deve essere esposto, in modo ben visibile, esclusivamente sul cruscotto anteriore del veicolo.
4. Per soste prolungate è possibile esporre uno o più titoli cumulativi.

Art. 6. PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTI

1. Il rilascio di abbonamenti prepagati per la sosta negli stalli a pagamento è subordinato al rispetto delle norme contenute nel presente articolo e nei successivi.
Ai fini del rilascio dell'abbonamento il richiedente deve presentare, al Comune, il modulo di istanza messo a disposizione degli utenti interessati opportunamente compilato e sottoscritto, nonché tutta la documentazione utile richiesta ai fini del rilascio del medesimo abbonamento.
Fatti salvi i casi di forza maggiore e/o per cause imputabili al richiedente stesso, trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rilascio presso il Comune e ad avvenuto pagamento per l'importo corrispondente, l'abbonamento in originale verrà consegnato al richiedente dal Comune stesso.
Il termine di consegna dell'abbonamento al Richiedente decorre dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'espletamento della pratica. L'abbonamento non dà diritto all'assegnazione, nei confronti del richiedente, di stalli di sosta riservati e non vincola l'Amministrazione a garantire, a favore del Richiedente, la disponibilità di alcuno stallo di sosta.
2. L'abbonamento consente la possibilità di inserire un solo autoveicolo ed esposto in originale sul cruscotto del veicolo.
Sono previste n.2 tipologie di abbonamento:
 - ABBONAMENTO "M": consente la sosta in tutte le Zone del Comune di Corbara;
 - ABBONAMENTO "A": consente la sosta in tutte le Zone del Comune di Corbara;

e distinti in due periodi: "M" MENSILE E "A" ANNUALE (MODELLO 1 e MODELLO 2).

L'emissione dell'abbonamento è consentito:

- ai cittadini residenti nel Comune di Corbara;
- agli esercenti di attività commerciali e professionali aventi sede nel territorio del Comune di Corbara;
- ai dipendenti di uffici e aziende pubbliche e private aventi sede nel territorio del Comune di Corbara.

3. L'abbonamento è consentito esclusivamente laddove sussisti:
 - la residenza;
 - l'attività commerciale o professionale;
 - la dipendenza dall'ufficio pubblico o privato.
4. Per l'emissione dell'abbonamento annuale o mensile è sufficiente indicare la targa del veicolo e corrispondere la tariffa prevista.
5. L'abbonamento mensile, vale dal giorno dell'emissione per 30 giorni solari.
6. L'abbonamento annuale vale dal giorno dell'emissione per 12 mesi.
7. Il tagliando di abbonamento deve essere esposto, in modo ben visibile, all'interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto dell'automobile, ovvero fissato all'interno del parabrezza.
8. È fatto assoluto divieto di esporre copie degli abbonamenti e, pertanto, l'eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 7. TITOLARITÀ DEL VEICOLO FINALIZZATA ALL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'ABBONAMENTO

In relazione a quanto previsto dall'art. 6, il Richiedente dovrà dimostrare di avere titolo in merito al veicolo per il quale presenta la pertinente istanza; precisamente dovrà provare anche con autocertificazione di:

- essere cittadino residente nel Comune di Corbara o titolare di attività commerciale operante sul territorio del Comune di Corbara o dipendente di uffici pubblici, aziende, banche, ecc. operanti sul territorio del Comune di Corbara;
- essere proprietario o intestatario del veicolo per il quale si chiede l'abbonamento;
- o essere locatario del veicolo in forza di contratto di noleggio con società autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del C.d.S.;
- o essere utilizzatore del veicolo a titolo di leasing (finanziario o a riscatto), ai sensi dell'art. 91 del C.d.S.;
- o essere utilizzatore a titolo di acquisto con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 91 del C.d.S.

Ai fini della verifica della titolarità/disponibilità del veicolo, il richiedente dovrà presentare, unitamente al modulo di istanza messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato e sottoscritto, una fotocopia fronte e retro di un documento di identità personale in corso di validità ed eventuale ulteriore documentazione integrativa anche la seguente ulteriore documentazione:

- copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;
- contratto o atto trascritto al PRA dal quale derivi un diritto di usufrutto, di uso o di comodato d'uso e copia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza, fermo impregiudicato restando il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- copia del contratto di noleggio intercorrente tra il locatario e la società di noleggio autorizzata ai sensi dell'art. 84 del C.d.S. e copia della carta di circolazione del veicolo al quale si riferisce l'istanza;
- in caso di veicolo in leasing, copia della carta di circolazione in base alla quale il contratto di leasing sia regolarmente annotato;

- in caso di veicolo in vendita con patto di riservato dominio copia del contratto stesso o prova dell'avvenuta trascrizione al PRA del medesimo ovvero copia della carta di circolazione sulla quale la vendita sia regolarmente annotata;

La documentazione attestante la titolarità/disponibilità del veicolo con la necessaria modulistica atta a richiedere il rilascio dell'abbonamento, sarà predisposta a cura del Comune di Corbara.

Art. 8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'INTESTATARIO DELL'ABBONAMENTO E DECADENZA DAI REQUISITI

Il Richiedente ha l'obbligo di restituire al Comune l'abbonamento entro dieci giorni dal venir meno anche soltanto di uno dei requisiti esistenti in sede di rilascio; in tal caso nessun rimborso è dovuto per tale/i fattispecie.

In caso di smarrimento dell'abbonamento, il sottoscrittore può richiederne un duplicato presso gli uffici del Comune sostenendo il costo di € 5,00. Nel caso di ritrovamento dell'abbonamento originario lo stesso è da considerarsi privo di qualunque efficacia e il sottoscrittore si obbliga alla restituzione del medesimo presso gli sportelli del Comune, consapevole delle possibilità di incorrere in sanzioni penali e/o amministrative in caso di indebito e/o illegittimo utilizzo del medesimo.

Art. 9. RINNOVO DELL'ABBONAMENTO

In sede di rinnovo dell'abbonamento, il Richiedente potrà presentare idonea autocertificazione, ai sensi di legge, attestante l'assenza di intervenute variazioni. In caso contrario dovrà presentare tutta la documentazione prevista dagli articoli precedenti.

Art. 10. SOSTITUZIONE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI

I titolari di abbonamento annuale possono chiedere la sostituzione del titolo valido con uno riferito ad un altro veicolo presentando la necessaria documentazione relativa al veicolo subentrante. Il rilascio del titolo sostitutivo non potrà avvenire contestualmente alla richiesta (come avviene per i rinnovi), ma avverrà il primo giorno lavorativo successivo alla data della richiesta. Il costo per la sostituzione è stabilito in € 5,00.

TITOLO 3 - OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 11. VEICOLI AUTORIZZATI ALLA SOSTA

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli come classificati dall'art. 54 comma 1, lettere a) e c) del Codice della Strada e per i veicoli con almeno tre ruote di cui all'art. 53 del predetto codice.
2. I veicoli che eccedono in misura rilevante la misura di uno stallone di parcheggio o erroneamente sostano occupando più stalli, sono soggetti al pagamento della tariffa in proporzione al numero degli stalli occupati nella zona di sosta interessata.
3. I veicoli a due ruote possono sostare soltanto nelle aree all'uopo destinate dal Comune con apposita segnaletica e non possono sostare nelle aree a pagamento.

Art. 12. OBBLIGHI DEGLI UTENTI

1. Gli utenti sono tenuti a:

- a) rispettare il senso di sosta indicato dalla segnaletica orizzontale;
- b) verificare la segnaletica verticale e l'indicazione dei relativi obblighi;
- c) acquisire e/o predisporre immediatamente l'idoneo titolo attestante il pagamento della tariffa oraria prevista, una volta sostato nelle aree a pagamento e posizionarlo in maniera ben visibile sul cruscotto anteriore del veicolo;
- d) assicurarsi di aver parcheggiato il proprio veicolo in maniera corretta e da non costituire intralcio alle manovre di altri veicoli. L'obbligo al pagamento della tariffa oraria stabilita scaturisce anche e solo dall'occupazione dell'area a pagamento con un solo asse del veicolo medesimo;
- e) mantenere, nelle aree di sosta, una velocità molto moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
- f) eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
- g) parcheggiare il veicolo rispettando le norme della circolazione stradale;
- h) lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed, inoltre, adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;

- i) comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
- l) rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni eventualmente affisse nei pressi del parcometro e le direttive fornite a voce dal personale addetto, se presente;
- m) custodire con cura i permessi di abbonamento, i contrassegni, scontrini o ricevute, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi;
- n) in caso di smarrimento o deterioramento dell'abbonamento è obbligo dell'utente di informare il Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione, previo accertamento della legittimità della richiesta;
- o) assicurarsi di aver predisposto il pagamento del titolo nella misura adeguata alle previsioni di sosta, e, comunque, non inferiore al minimo previsto;
- p) acquisire il titolo d'avvenuto pagamento della tariffa anche da altri parcometri con medesima tariffa, ove quello più vicino al proprio veicolo risulti fuori servizio.

Art. 13. DIVIETI

Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:

- a) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
- b) sostare, senza necessità, nel parcheggio con motore acceso;
- c) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi pubblici;
- d) effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio del veicolo all'interno del parcheggio;
- e) scaricare acqua, olio o altri rifiuti che possano sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area destinata a parcheggio o nelle immediate vicinanze;
- f) allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori o persone diversamente capaci;
- g) concedere a terzi il proprio titolo di pagamento ad altri;
- h) campeggiare e bivaccare nelle aree adibite a parcheggio;
- i) fermare o sostare negli stalli adibiti a parcheggio utilizzando i dispositivi di segnalazione luminosa di pericolo (*cd. "quattro frecce"*) ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. ed ii.

Art. 14. OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO

1. Per l'occupazione da parte di privati o aziende delle aree adibite a sosta a pagamento di natura o motivazione diversa da quella del parcheggio di veicoli (cantieri, stand occasionali di vendita, traslochi ecc.), resta ferma la competenza dell'Amministrazione Comunale (ufficio SUAP) al rilascio della relativa autorizzazione ed alla riscossione del canone di legge addizionato del mancato incasso percepito dal Comune per i mancati introiti derivanti dalla sosta. Il mancato incasso è calcolato proporzionalmente al numero di stalli occupati, ai giorni di effettiva occupazione e alla tariffa corrispondente alla zona di interesse.
2. Chiunque occupi le aree adibite alla sosta a pagamento per le motivazioni di cui al comma 1 e previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, è obbligato al ripristino dell'area nelle condizioni preesistenti all'occupazione stessa. Eventuali spese necessarie sostenute dall'Amministrazione per il ripristino del manto stradale manomesso da Privati o Aziende a seguito dell'occupazione temporanea, saranno addebitati agli stessi.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di istituire divieti di transito, di sosta oppure disporre l'occupazione delle aree a pagamento, sempre per ragioni di interesse pubblico, per la durata strettamente necessaria.

TITOLO 4 - TARIFFE E ESENZIONI

Art. 15. TARIFFE

1. Le tariffe sono stabilite ed eventualmente aggiornate mediante delibera di Giunta Comunale.
2. Come definiti agli articoli 4 e 5 sussistono differenziazioni di tariffazione per le varie zone di sosta in cui è suddiviso il territorio comunale.
E' previsto, per alcune zone, un tempo minimo di sosta e, conseguentemente, una tariffa minima.
3. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del titolo emesso dai parcometri ovvero all'esposizione dell'abbonamento o dei tagliandi e/o contrassegni vari in corso di validità.

Art. 16. ESENZIONI

La sosta negli stalli a pagamento è gratuita nei seguenti casi:

- a) ai veicoli appartenenti a Forze Armate, Forze dell'Ordine, Polizia Locale del Comune di Corbara, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso del Comune di Corbara, opportunamente identificati o identificabili, quando la sosta dipende da cause di servizio;
- b) ai mezzi di soccorso (ambulanze, auto mediche), quando la sosta dipende da cause di servizio;
- c) ai veicoli per servizi funebri, quando la sosta dipende dall'attività svolta.

Art. 17. PARCHEGGI "ROSA"

1. È prevista l'istituzione di aree di stallo (parcheggi cd. "rosa"), riservate alle donne in gravidanza e ai neo genitori di bambini fino a 2 anni di età, così come stabilito dall'art. 188bis del Codice della Strada.
2. La sosta consentita all'interno dello stallo rosa non dovrà eccedere i 60 minuti.
3. Il rilascio del permesso di sosta negli stalli rosa è subordinato alla presentazione dell'istanza mediante modulo messo a disposizione dal Comune corredato dell'assolvimento dell'imposta di bollo opportunamente sottoscritto, con eventuale documentazione utile ai fini della verifica dello status di utente rosa.
4. Il permesso di esenzione dovrà essere esposto sul cruscotto dell'autovettura ben visibile, con disco orario riportante l'ora di arrivo.

Art. 18. SPAZI DI SOSTA NON PERSONALIZZATI AI DIVERSAMENTE ABILI

Su tutto il territorio comunale saranno predisposti posti auto riservati ai portatori di handicap non personalizzati, delimitati da strisce gialle di 12 cm di larghezza e da apposita segnaletica verticale.

1. I soggetti che possono avvalersi del diritto di sostare nelle aree riservate sono, sono le seguenti categorie:
 - a) i titolari di patente speciale per invalidi e i minorati fisici;
 - b) i soggetti riconosciuti invalidi totalmente o parzialmente, con grave difficoltà o impossibilità permanente alla deambulazione;

- c) i soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del DPR nr. 503/1996 ossia i non vedenti;
- d) i soggetti che versino in particolari condizioni di invalidità per specifiche patologie, per le quali siano attestate attraverso specifica certificazione medica le conseguenze limitative sulla capacità a deambulare.

Art. 19. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI

1. Le operazioni di carico e scarico merci sono consentite **gratuitamente, per un massimo di 30 minuti**, all'interno degli stessi stalli presenti per la sosta libera/a pagamento nelle ore in cui la sosta è libera, ovvero:
 - dalle 07.00 alle ore 08.30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi.
 - a pagamento, secondo tariffa, nelle altre fasce orarie;
2. Per il protrarsi del limite di sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti al trasporto di merci, nonché per la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose, i conducenti dei veicoli e/o i soggetti contemplati nell' art. 196 del C.d. S., sono sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

TITOLO 5 - VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

Art. 20. RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune.
2. Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali furti, totali o parziali, dei veicoli in sosta presso le aree disciplinate dal presente Regolamento.

TITOLO 6 - STRUTTURA DI CONTROLLO

Art. 21. PARCOMETRI

Il Comune fornisce, installa, attiva, gestisce e manutiene un numero idoneo di parcometri, installati sulle aree predisposte allo scopo, così come indicato nella planimetria allegata

"Dettaglio Zone Aree di Sosta", ed atti a soddisfare le esigenze dell'utenza evitando notevoli distanze tra gli stessi parcometri e la sosta marginale.

L'installazione avviene con un solido sistema di ancoraggio al suolo, nascosto alla vista dal piede della struttura, indipendentemente dal tipo di pavimentazione, anche irregolare, con una linea corpo che non preveda interruzioni o sporgenze rilevanti.

Art. 22. SEGNALETICA STRADALE

Il Comune fornisce, pone in opera e manutiene la segnaletica stradale orizzontale e verticale, atta alla regolamentazione delle aree di sosta a pagamento affidate in concessione.

La segnaletica stradale, di nuova fabbricazione, è realizzata con materiali e modalità conformi ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" e dal Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada" e deve essere realizzata con materiali di certificata durabilità, al fine di limitare gli interventi di manutenzione ed i conseguenti disagi per gli utenti.

Art. 23. CONTROLLO

Le attività di controllo e sanzione, all'interno delle aree di sosta con disco orario o a pagamento, sono esercitate da personale della Polizia Locale.

Art. 24. PREAVVISO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA

Per la mancata esposizione del ticket o per termine trascorso o per omessa produzione del ticket della sosta nelle aree a pagamento comporterà l'emissione della sanzione amministrativa disciplinata dal Codice della Strada.

Gli importi dovuti sono i seguenti:

INFRAZIONE	ZONA	IMPORTO
MANCATA ESPOSIZIONE/OMESSA PRODUZIONE	1, 3	Da € 42,00 a € 173,00 (sanzione ridotta del 30% per pagamento entro 5 gg. pari a € 29,40)

TERMINE TRASCORSO OLTRE LA SCADENZA DEL TICKET	1, 3	da € 26,00 a € 102,00 (sanzione ridotta del 30% per pagamento entro 5 gg. pari a € 18,20)
--	------	--

Per le violazioni inerenti alla mancata esposizione del disco orario, o per il termine trascorso, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 comma 15 del Codice della Strada (Legge 285/92 e ss.mm.ii.).

Per le violazioni inerenti alla mancata esposizione del permesso di esenzione negli stalli rosa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 188bis del Codice della Strada (Legge 285/92 e ss.mm.ii.).

Art. 25. RISCOSSIONE DELLE MULTE

Della riscossione delle sanzioni, derivanti dall'accertamento delle violazioni si occuperà L'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Corbara. La mancata emissione delle sanzioni amministrativa da parte dell'Ufficio di Polizia Locale possono essere elemento di revisione del presente Regolamento.

Art. 26. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della delibera di approvazione. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono espressamente abrogate tutte le precedenti disposizioni normative di fonte locale in materia (delibere di giunta e/o di consiglio comunale, regolamenti comunali, ordinanze, etc.).

Art. 27. RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione si riserva l'utilizzo del parcheggio con possibile sospensione durante eventi/manifestazioni, per manutenzioni e attività, con comunicazione preventiva.

